



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2020-2021**

## **Comunicato Ufficiale N°12 del 17/07/2020**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 25 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,  
LIVIO ZACCAGNINI

**75) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GIULIA MARISCOLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NEL C.U. N.1 DEL S.G.S., STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta della società SSD Accademia Calcio Roma che, senza aver dato preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale di competenza, ha organizzato attività formative per calciatori "giovani", denominato Open Day, che vedeva coinvolti calciatori tesserati presso altre società affiliate alla FIGC";

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 6 novembre 2019, ritualmente notificata e a cui i soggetti avvisati non davano alcun riscontro;

Rilevato che nell'ambito del procedimento in oggetto la Procura ha acquisito vari documenti di prova ampiamente riportati nell'atto di deferimento;

Considerato che da tali documenti è emerso che con nota del 4 luglio 2019 della LND Delegazione Provinciale di Roma, a firma del Coordinatore Regionale Lazio SGS e del Coordinatore Regionale Lazio per l'Attività di base, la Procura veniva a conoscenza che la società in questione avrebbe organizzato degli incontri formativi cosiddetti Open Day, riservati a giovani calciatori (nati tra il 2007 ed il 2011), anche tesserati con altre società, tra il mese di maggio e giugno 2019, privi di copertura assicurativa, senza autorizzazione e consenso delle società di appartenenza dei

calciatori partecipanti, e senza aver provveduto a dare formale, preventiva e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. del Lazio territorialmente competente.

Ritenuto pertanto che la Procura, dai fatti sopra evidenziati, ha rilevato comportamenti di rilevanza disciplinare a carico della signora Giulia Mariscoli, presidente della società in argomento, per non aver rispettato i doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art.4, comma 1 del C.G.S., per aver organizzato autonomamente attività promozionali, senza la preventiva autorizzazione del Coordinatore del S.G.S. territorialmente competente, incontri formativi per calciatori nati tra il 2007 ed il 2014 tesserati con altre società.

Ed è per tali motivi che la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la signora Giulia Mariscoli e la società da lei presieduta, SSD Accademia Calcio Roma a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 25 giugno 2020 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

Tutti i deferiti non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all'atto di deferimento in oggetto, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo:

- Per la sig.ra Mariscoli Giulia, Presidente e Legale Rappresentante della SSD Accademia Calcio Roma: 3 (tre) mesi di inibizione;
- Per la SSD Accademia Roma Calcio, per responsabilità diretta: € 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto anche di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, pertanto, di sanzionare la società ASD Accademia Calcio Roma ARL con l'ammenda di Euro 200,00 e la sig.ra Mariscoli Giulia con l'inibizione per 1 mese.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 2 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

**1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA

**79) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIELE FAGNANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD RIANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DI MARIO MONTELEONE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL'ASD CASTELNUOVESE CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD RIANO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020**

Letti gli atti della attività di indagine nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta dei sig.ri Claudio Sinibaldi e Mario Monteleone, rispettivamente dirigente e direttore sportivo della società Castelnuovese Calcio, nella stagione 2018/2019, i quali avrebbero fatto opera di proselitismo nei confronti di alcuni tesserati della suddetta società, telefonando agli stesi al fine di convincerli a tesserarsi e giocare con la società Riano Calcio".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati i quali non avanzavano richiesta per essere sentiti, né facevano pervenire memoria difensiva;

Vista la documentazione acquisita, in particolare modo la denuncia a firma del presidente della società Castelnuovese Calcio, nonché i verbali di audizione dei soggetti indagati e di altri soggetti; alla luce delle premesse sopra indicate, la Procura osserva che, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, un tesserato della società Castelnuovese Calcio ebbe a svolgere attività di propaganda in favore della società Riano Calcio, provvedendo in tale contesto a pubblicizzare sulla propria pagina personale del social network Facebook uno stage per giovani calciatori (per un eventuale successivo tesseramento), nati nel 2000, 2001 e 2002, organizzato dalla predetta società Riano Calcio, in programma per il giorno 7 giugno 2019, presso il campo sportivo di Riano. Da quanto sopra evidenziato, viene posto in evidenza il comportamento del presidente della società Riano Calcio, Gabriele Fagnani, per aver consentito, a partire dal mese di aprile 2019, che il sig. Mario Monteleone, in quel periodo ancora tesserato per la società Castelnuovese Calcio, potesse svolgere attività di propaganda in favore della società Riano Calcio, e per aver pubblicizzato su di una locandina lo stage per giovani calciatori per l'età di cui sopra, con l'indicazione del nominativo di Monteleone Mario quale referente dell'evento.

La Procura ha accertato che il sig. Monteleone, tesserato per la società Castelnuovese Calcio, abbia svolto l'attività in argomento per la società Riano Calcio, in contrasto con le norme regolamentari, che vietano tale comportamento quando si è regolarmente tesserati per una società e che quindi non è possibile svolgere altra attività in favore di altra società.

Detto ciò, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società Riano Calcio, sig. Gabriele Fagnani ed il sig. Mario Monteleone, all'epoca dei fatti tesserato per la società Castelnuovese Calcio, per le violazioni delle norme regolamentari a loro addebitate ed indicate in oggetto, nonché la società SSD Riano Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S..

All'udienza del 02.07.2020 era presente la Procura Federale, mentre nessuno per i deferiti, nonostante la rituale convocazione.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, fossero sanzionati come segue:

- SSD Riano Calcio, ammenda di 600,00 euro;
- Fagnani Gabriele, inibizione di mesi due (2);
- Monteleone Mario, inibizione di mesi due (2).

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte e congrua l'entità delle richieste avanzate dalla Procura Federale e, pertanto

**DELIBERA**

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Fagnani Gabriele, mesi 2 di inibizione;
- Monteleone Mario, mesi 2 di inibizione;
- SSD Riano Calcio, euro 600,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

**IL RELATORE**

F.to Alessandro Di Mattia

**82) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BETTIN CRISTIAN MERCADO CAMILLO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA' ASD ACQUACETOSA CENTRO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020**

Letti gli atti della attività di indagine espletata dalla Procura Federale, che deferisce la società ASD Acquacetosa Centro Calcio per responsabilità oggettiva ex art.6, comma 2 del C.G.S. al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Bettin Cristian Mercado Camillo, il quale in occasione del tesseramento con la sopracitata società ASD Acquacetosa Centro Calcio dichiarava di non essere mai stato tesserato con Federazione estera;

Vista la documentazione che nel corso del suddetto procedimento è stata acquisita e che prova indiscutibilmente il contrario e considerato altresì che l'indagine espletata dalla Procura ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti;

Alla luce delle premesse sopra indicate, la Procura osservava che nella stagione sportiva 2018/2019, era stata presentata all'ufficio tesseramenti competente una richiesta di tesseramento basata su dichiarazione mendace;

Tutto ciò premesso, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Bettin Cristian Mercado Camillo, ex art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.40, comma 6 delle N.O.I.F., nonché la società ASD Acquacetosa Centro Calcio, ex art.6, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva.

All'udienza del 2 luglio 2020 era presente la Procura Federale oltre che l'Avv. Cruciani in rappresentanza del calciatore Bettin Mercado Cristian Camillo, anche lui presente, e l'Avv. Spoletini, per la società ASD Acquacetosa Centro Calcio ed il suo presidente Quadrini Marco.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati come segue:

- Ammenda di 300,00 euro a carico della società ASD Acquacetosa Centro Calcio;
- Squalifica per 2 giornate a carico del calciatore Bettin Cristian Mercado Camillo.

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto della reale entità dei fatti addebitati nonché di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale, pertanto

**DELIBERA**

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte e per l'effetto, di comminare al sig. Bettin Mercado Cristian Camillo la sanzione dell'ammonizione, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 ed alla società ASD Acquacetosa Centro Calcio l'ammenda di euro 100,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**86) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO MARTINO, ALL'EPOCA DEI FATTI ASSOCIATO A.I.A. DELLA SEZIONE A.I.A. DI OSTIA LIDO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DEGLI ARTT.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E 40, COMMI 1 E 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO A.I.A..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020**

La Procura Federale ha proceduto alle indagini scaturenti dall'esposto che la ASD Montefiascone 1960 le aveva trasmesso; ha, quindi, ascoltato alcuni dei tesserati presenti all'incontro del 10.11.19 tra la squadra militante nel campionato di Promozione laziale di detta società e il Grifone Gialloverde.

Alla luce delle risultanze probatorie ha ritenuto che il sig. Marco Martino, all'epoca dei fatti associato all'AIA di Ostia Lido, al termine della suindicata partita cui aveva preso parte con il ruolo di Assistente Arbitrale n. 1 avrebbe proferito nei confronti della squadra di casa le parole "siete una squadra di merda" e avrebbe colpito con una spallata il dirigente dell'ASD Montefiascone, sig. Antonio Musella.

Per tali motivi, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale sig. Marco Martino per le violazioni regolamentari degli artt.4, comma 1 del C.G.S. e 40, commi 1 e 3 lett. c) del regolamento A.I.A. a lui addebitate.

Perveniva al Tribunale il 6.7.2020 memoria difensiva del deferito, già inviata alla Procura Federale a seguito della comunicazione di conclusione indagini, nella quale si sottolineava la discordanza dei fatti ricostruiti dall'Organo Inquirente con le dichiarazioni di altri tesserati presenti, il valore fidefacente del rapporto di gara e del supplemento redatto dallo stesso deferito, nonché dei tentativi di contatto a seguito della gara da parte di un allora dirigente dell'ASD Montefiascone 1960.

All'udienza del 9.7.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Enrico Liberati nonché personalmente il deferito, assistito dall'avv. Erasmo Nasta, assistente arbitrale, e il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità del deferito da sanzionare, conseguentemente, con 6 mesi di sospensione.

Il deferito, personalmente, negava recisamente i fatti e riferiva che al termine della gara aveva avuto uno scambio di battute con un dirigente della ASD Montefiascone 1960 e successivamente veniva filmato con un telefonino dal presidente di tale società che asseriva avesse colpito il dirigente, fatto mai avvenuto, e mentre era in prossimità dei gradini riceveva una forte spinta. Rilevava, inoltre, che la videoregistrazione effettuata non risultava versata in atti né erano state acquisite le immagini delle telecamere che riprendevano la partita né quelle del circuito chiuso.

La difesa del deferito deduceva che le dichiarazioni dei tesserati dell'ASD Montefiascone 1960 fossero "in ciclostile" e non potevano superare il valore di prova privilegiata dato dal CGS e dall'art. 2700 c.c. ai rapporti arbitrali e, quindi, anche al supplemento di rapporto del deferito stesso. Concludeva chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante AIA partecipava come il campo in oggetto non fosse "felice" e che la contestata condotta del deferito in un campionato importante a livello regionale non aveva avuto alcuna risonanza nei mezzi di informazione, in ciò provando l'insussistenza dei fatti addebitati.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, il deferito merita di essere sanzionato.

Risulta, infatti, acclarato che egli uscendo dal campo, mentre aveva un colloquio con dei calciatori della società di casa, proferisse "siete una squadra di merda" e poi spintonasse il dirigente Antonio

Musella per evitare che lo stesso si avvicinasse all'arbitro per riferire tali parole ingiuriose da egli sentite.

Le testimonianze, a riguardo, sono tutte convergenti e risultano essere genuine, tanto da ritenere i fatti provati.

Anche coloro che non hanno assistito alla spinta o non hanno sentito la frase irriuardosa, peraltro, attestano il diverbio tra il deferito e il dirigente; gli stessi referti arbitrali confermano l'immediata percezione dei fatti da parte dei presenti i quali, quindi, non possono essere tacciati di alcun accordo doloso al fine di accusare il sig. Marco Martino e anzi corroborano la ricostruzione accusatoria.

Per quanto attiene il valore fidefacente del rapporto di gara di cui all'art. 61 C.G.S., esso non può applicarsi circa la condotta tenuta dallo stesso estensore: egli altrimenti potrebbe autoassolversi dalle proprie infrazioni, omettendo o alterando i fatti, in ciò determinando l'impossibilità per l'ordinamento di perseguirlo e sanzionarlo.

Benché i fatti, concretamente, siano lievi, la condotta tenuta dal sig. Martino risulta però grave, facendo egli parte della classe arbitrale il cui comportamento deve essere non solo continente, ma assolutamente specchiato, visto il ruolo di terzietà che egli deve assumere.

Le richieste avanzate dalla Procura, tenuto conto di tali elementi, risultano comunque eccessive e, pertanto, il deferito andrà sanzionato in maniera meno afflittiva.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di ritenere il deferito Martino Marco responsabile degli addebiti a lui regolarmente ascritti e, per l'effetto, di sanzionarlo con 3 mesi di sospensione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 17 luglio 2020**

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli